

Limite ISEE per accesso
al dopo di noi

SONO IL GENITORE DI UNA PERSONA
CON DISABILITÀ (ART. 3, C. 3, L.N.
104/92) CHE VORREBBE METTERE
A DISPOSIZIONE UN IMMOBILE PER
IL FIGLIO E ALTRE PERSONE CON
DISABILITÀ PER COSTRUIRE PERCORSI
PER IL DURANTE E DOPO DI NOI.
NEL BANDO PER L'ACCESSO AL DOPO
DI NOI DEL DISTRETTO, PERÒ, È
INDICATO COME REQUISITO DI ACCESSO
UN ISEE NON SUPERIORE A 25 MILA
EURO E QUINDI NON VI RIENTRIAMO.
E' LEGITTIMO QUESTO?

No. Non è legittimo escludere la
persona con disabilità dall'accesso al
bando a prescindere, in base al valore
dell' ISEE. Così facendo, infatti,
la famiglia che intende mettere
a disposizione un immobile,
ne rimarrebbe esclusa a priori,
contravvenendo a quanto previsto
dall'art. 4, comma 4, del DM 23
novembre 2016 che, proprio nei casi
in cui la persona intenda mettere a
disposizione l'immobile addirittura
riconosce alla persona con disabilità
l'accesso indipendentemente dai
criteri di priorità.

